TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. 1760/2018 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maddalena Bassi — Presidente

dott. Ivana Morandin — Giudice

dott. Paola Salmaso — Giudice relatore

nella causa iscritta al **N. 1760/2018 R.G.** promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008 depositato in data 20/02/2018 da:

[redacted] (c.f. [redacted] con l'avv. PERNECHELE CHIARA ,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA (c.f. 94026160278),

resistente,

e con l'intervento

del **PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA**,

interveniente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il ricorrente, nato in Nigeria (Delta State), ha impugnato il provvedimento del 23/11/2017, notificato il 25/01/2018, reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova ed ha chiesto sia accertato e dichiarato il suo

Firmato Da: SALMASO PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 3d1e7f0af1c1dd6a
Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 61849b9da5de019c

diritto alla protezione sussidiaria di cui al d.lgs. 251/2007 ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Egli ha dedotto:

- di essere nato ad [redacted] in Delta State e di essersi poi trasferito a [redacted];
- che il 06.07.2015 perdeva l'intera famiglia in un attacco di Boko Haram;
- che si trasferiva, quindi, a casa di un amico e collega di lavoro;
- che sette mesi dopo l'attacco in questione decideva di lasciare la Nigeria, poiché il suo amico lo minacciava affinché si convertisse alla religione musulmana;
- che teme, in caso di rientro, di essere ucciso.

Con il provvedimento oggi impugnato la domanda svolta è stata rigettata sul rilievo che la vicenda narrata dal richiedente è stata ritenuta poco credibile ed il timore provato dal ricorrente infondato.

Il ricorrente quest'oggi lamenta anzitutto che la Commissione non abbia ritenuto credibile la vicenda, senza approfondire la situazione del Paese di origine.

Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

In punto di diritto, occorre premettere che il D.Lgs. n. 251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con la legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.1967 ratificato con la legge n. 95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

L'art. 2, lett. a), del D. Lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. n. 26887/2013), che, da un lato, trovano fondamento nella *vis persecutoria* posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla *vis persecutoria* mediante il riconoscimento della protezione sussidiaria e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario, la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché

Firmato Da: SALMASO PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 3d1e7f0af1c1dd6a
Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 61849b99da5de019c

generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.

È, quindi, definito rifugiato il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*" (art. 2, lett. e).

L'art. 7 del D.Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli "*atti di persecuzione*" devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La protezione sussidiaria viene, invece, riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. n. 251/2007, ossia:

a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 251/2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o

Firmato Da: SALMASO PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 3d1e7f0af1c1dd6a
Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 61849b9da5de019c

potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 8 d.lgs. 251/2007); a fronte di istanza motivata e "per quanto possibile" documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca) (*ex plurimis*, Cass. n. 16202/2012; da ultimo Cass. n. 28153/2017).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass., SS.UU., n. 4674/1997) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. SS.UU. n. 27310/2008).

Per quanto concerne, infine, la protezione umanitaria, va richiamato il combinato disposto dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018.

L'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non aveva accolto la domanda di protezione internazionale, ma ritenesse comunque sussistenti "*gravi motivi di carattere umanitario*" dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 285/1998.

Quest'ultima norma prevedeva a sua volta che la concessione della protezione umanitaria fosse subordinata all'esistenza di "*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*".

Entrambe le disposizioni, come si è anticipato, sono state modificate dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018, che, a decorrere dal 5.10.2018, ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari e lo ha

Firmato Da: SALMASO PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 3d1e7f0af1c1dd6a
Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 61849b9da5de019c

sostituito con dei permessi di soggiorno c.d. "speciali" da rilasciarsi per specifiche esigenze di carattere umanitario ossia le cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d-*bis*, del D. Lgs. n. 286/1998), le calamità (art. 20-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998), atti di particolare valore civile (art. 42-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998) e le ipotesi di operatività dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1., del D. Lgs. n. 286/1998 (art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, c.d. "protezione speciale").

Il legislatore ha, dunque, sostituito la clausola "aperta" contenuta nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 con delle ipotesi tassative.

Il principio di irretroattività previsto dall'art. 11 disp. prel. c.c., tuttavia, non consente di applicare al caso di specie le nuove norme introdotte dal d.l. n. 113/2018 e pertanto la domanda di protezione umanitaria del ricorrente dovrà essere valutata sulla base della previgente formulazione dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 che sopra si è riportata dell'interpretazione che di tali disposizioni è stata e verrà data dalla giurisprudenza.

In particolare, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 4139/2011; n. 6879/2011; n. 24544/2011; n. 22111/2014), la protezione umanitaria costituisce una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori e condizione indefettibile per il rilascio di un permesso di soggiorno è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano (Cass. n. 26887/2013 individua a mero titolo di esempio le seguenti ipotesi: cittadini stranieri affetti da patologie gravi, madri con figli minori, persone impossibilitate ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio paese).

La protezione umanitaria è, quindi, un rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione non può conseguire in modo automatico una volta accertata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, ma solo quando emerga la particolare situazione di vulnerabilità in cui versa il richiedente, che non sia tale da giustificare il riconoscimento delle misure maggiori.

Fino all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018 nel nostro ordinamento mancava un elenco tassativo delle ipotesi di vulnerabilità, per cui ai fini della individuazione dei contorni della fattispecie, si poteva far riferimento a talune delle ipotesi previste dall'art. 19 del D. Lgs. n. 286/1998, che prevedeva:

Firmato Da: SALMASO PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 3d1e7f0af1c1dd6a
Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 61849b9da5de019c

a) il divieto di espulsione verso paesi dove lo straniero corresse il rischio di essere perseguitato per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non fosse protetto dalla persecuzione (comma 1);

b) il divieto di espulsione verso paesi dove lo straniero rischiasse di essere sottoposto a tortura, tenuto conto dell'esistenza di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (comma 1.1, introdotto dalla legge n. 110/2017);

c) il divieto di espulsione, salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nei confronti di minori di anni diciotto (salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi) e delle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio e del marito convivente;

d) l'espulsione con "*modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate*" di "*persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali*".

L'art. 19 del D. Lgs. n. 286/1998 è così formulato ancora oggi, e ad esso si può continuare a far riferimento per quelle fattispecie che, come quella in esame, sono disciplinate dalla normativa previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.

I casi a) e b) configurano ipotesi di vulnerabilità in tutti i casi in cui la protezione internazionale non può operare, mentre le lett. c) e d), pur non prevedendo ipotesi di divieto assoluto di espulsione, forniscono comunque utili indicazioni per comprendere quando l'ordinamento ritiene esistente una situazione di vulnerabilità da prendere in considerazione.

Da ultimo, occorre rilevare che il diritto di asilo è stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione dei tre istituti analizzati – rappresentati dallo "*status*" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario – cosicché non v'è più alcun margine di residuale applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (in questo senso cfr. Cass. n. 10686/2012 e n. 16362/2012).

Nel merito, si ritiene che il provvedimento impugnato non sia censurabile per il mancato approfondimento istruttorio da parte della Commissione Territoriale in ossequio al principio di cooperazione nel reperimento delle fonti di prova, né per irragionevole valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente. Ed invero le

Firmato Da: SALMASO PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 3d1e7f0af1c1dd6a
Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 61849b9da5de019c

dichiarazioni da questi rese appaiono poco credibili ritenuto che lo stesso non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda come previsto dall'art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007.

Occorre, infatti, valutare la narrazione del ricorrente alla luce dell'art. 3, co. 5, d. lgs. 251/2007 che dispone che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Nel caso di specie, si ritengono condivisibili le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale sulla credibilità dei fatti narrati dal ricorrente e delle ragioni che l'avrebbero indotto a lasciare il suo paese, apparendo inverosimile il racconto fatto dal ricorrente, come viene ben spiegato nel provvedimento di rigetto, avendo il ricorrente rilasciato delle dichiarazioni generiche e per nulla circostanziate in relazione all'attacco in cui hanno perso la vita i suoi genitori. Inoltre, dalle fonti non si trova riscontro dell'attacco menzionato dal ricorrente. Invero, anche negli articoli prodotti dal ricorrente (docc. 4- 5) si dà atto di attacchi avvenuti a Zaria e non nella città di Kaduna, la quale dista circa 70 km da quest'ultima. Alla luce di tali dichiarazioni si dubita che il ricorrente si fosse effettivamente trasferito nello stato di Kaduna.

Generiche e non circostanziate le minacce subite dal collega affinché il ricorrente si convertisse all'islam, pertanto il timore provato appare infondato.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorrente non è un soggetto giudicato credibile; conseguentemente, il racconto risulta inattendibile.

Si evidenzia che, a prescindere dalla credibilità del ricorrente, dalla narrazione dei fatti svolta dallo stesso non emerge l'esistenza di alcuna persecuzione rilevante ai sensi degli articoli sopra richiamati ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto i fatti narrati non rientrano nei presupposti oggettivi sopra indicati; pertanto non può essere riconosciuto il diritto allo status di rifugiato.

Firmato Da: SALMASO PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 3d1e7f0af1c1dd6a
Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 61849b9da5de019c

Deve essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria per i motivi infra precisati.

Quanto ai requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art 14 d.lgs. 251/2007 essi devono escludersi nel caso di specie, stante da un lato la mancata prospettazione da parte del richiedente del rischio di subire la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte e, dall'altro lato, l'impossibilità di ritenere fondato il rischio per il medesimo di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante nel suo Paese di origine, attesa l'impossibilità di superare i dubbi scaturenti dalla narrazione del ricorrente, non avendo lo stesso specificato tutte le circostanze utili a corroborare la vicenda e dovendo dunque confermare l'assenza di attendibilità e credibilità già censurata dalla Commissione in sede di diniego.

Non sono, poi, emersi fondati elementi dai quali si desuma l'impossibilità per il ricorrente di avvalersi, ex art. 6 d.lgs. 251/2007, della protezione delle autorità competenti.

Quanto al requisito di cui alla lett. c) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violazione indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, occorre ricordare che in una nota del gennaio 2008, l'UNCHR (Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha precisato che l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico e che con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a cause di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a cause di tale violenza.

In quest'ottica, sempre secondo l'UNCHR, il "valore aggiunto" di questa ipotesi consiste nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché "*anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria … dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone*".

Nondimeno, la Corte di Giustizia ha precisato che l'operatività della ipotesi di cui alla lettera c) non sempre è subordinata alla condizione che l'interessato fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.

Se questa è la regola, è tuttavia possibile "*in via eccezionale*" considerare provata l'esistenza della minaccia giacché "*qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità*

Firmato Da: SALMASO PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 3d1e7f0af1c1dd6a
Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 61849b9da5de019c

nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia" (sentenza 17.2.2009, causa n. C-465/2007, *Elgafaji c. Paesi Bassi*; sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, *Diakité*, con specifico riferimento alla definizione di conflitto armato interno; cfr. Cass. n. 8281/2013).

Per quanto concerne la nozione di "*conflitto armato interno*", la Corte di Giustizia ha chiarito che "*in assenza di qualsivoglia definizione … la determinazione del significato e della portata di questi termini deve essere stabilita, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, sulla base del loro significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono richiamati*" e che pertanto "*la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro*", con esclusione – tuttavia - delle violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo (sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, *Diakité*).

Sempre secondo la giurisprudenza comunitaria, "*la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, dal momento che la loro esistenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della presente sentenza dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita o persona*" e non è nemmeno necessario che "*tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e … che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*" (sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, *Diakité*).

La fattispecie in esame, peraltro, non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, e pertanto si deve ritenere, da un lato, che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/CE e Considerando 35 della Direttiva 2011/95/UE) e, dall'altro, che una mera situazione di instabilità politica non può essere assimilabile all'ipotesi del conflitto armato interno.

Firmato Da: SALMASO PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 3d1e7f0af1c1dd6a
Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 61849b9da5de019c

Recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che "*l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un conflitto armato interno, nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia*" (cfr. Corte di cassazione, sez. I, ord. 31 maggio 2018, n. 14006).

Tanto premesso, va ricordato che il ricorrente proviene da zona del Delta State estranea al fenomeno del terrorismo di matrice islamica e degli attentati dell'organizzazione terroristica Boko Haram, che sono concentrati negli stati di Adamawa, Borno, Yobe, Bauchi, Kano, Kaduna e Taraba (*Nigeria Situation: UNCHR Regional Update n. 22*, 1° - 31 marzo 2016; United Kingdom: Home Office, *Country of Origin Information Report – Nigeria*, 2012; ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: *Nigeria, Second Quarter 2017: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) compiled by ACCORD*, 14 September 2017].

Il Delta State, nondimeno, è teatro di episodi di violenza legati al conflitto del Delta del Niger, in quanto dagli anni '90, numerosi gruppi armati, molti dei quali con stretti legami con i culti dei campus universitari, sono stati coinvolti in crimini come il sequestro e il *bunkering* petrolifero, e hanno creato molti disordini nella regione.

Il numero dei gruppi coinvolti non è noto, ma i principali sono il MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta), il Niger Delta People's Volunteer Force (NDPVF) e la Niger Delta Strike Force (NDSF), che il governo federale ha tentato di contrastare sin dal 2003 con l'invio di una forza di sicurezza denominata JTF (Joint Task Force), guidata dall'esercito, ma anche dagli ufficiali della marina e dalla polizia mobile paramilitare (MOPOL): la missione, tuttavia, non ha avuto successo e la violenza e l'insicurezza sono aumentate, in quanto i membri della JTF si sono impegnati nell'attività lucrativa di bunkering petrolifero e nell'ottenimento di lucrosi contratti per garantire la sicurezza delle compagnie petrolifere.

Firmato Da: SALMASO PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 3d1e7f0af1c1dd6a
Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 61849b9da5de019c

Sebbene il governo nel 2009 abbia avviato un programma che contempla la concessione di un'amnistia incondizionata e un risarcimento finanziario ai militanti che depongono le armi e tale programma abbia avuto un buon successo, la violenza è riemersa nuovamente all'inizio del 2016, quando è emerso un nuovo gruppo denominato Niger Delta Avengers (NDA), staccatosi dal MEND e accusando i comandanti di quest'ultima organizzazione di non essersi mai preoccupati del Delta del Niger e di essersi arricchiti grazie ai pagamenti dell'amnistia senza distribuire i soldi ai soldati semplici della ribellione (cfr. il report dell'EASO, *Nigeria Country Focus*, Giugno 2017, punto 2.6, documento reperibile sul sito *internet* https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Nigeria_Country_focusJune17_IT.pdf).

Ciò, tuttavia, non è di per sé sufficiente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), del D. Lgs. n. 251/2007, in quanto il ricorrente deve aver dedotto e deve essere stato dimostrato, eventualmente anche per effetto dell'esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice, o che il conflitto lo riguarda personalmente e direttamente per la sua situazione personale (regola dell'individualizzazione) oppure che esso ha dimensioni e portata talmente diffusa che egli rischia la propria vita o la sua incolumità personale per il solo fatto di essere presente *in loco* (eccezione desumibile dalle già citate sentenze *Elgafaji* e *Diakité*).

Sotto quest'ultimo profilo e proprio con riferimento ad un soggetto proveniente da una zona interessata dal conflitto del Delta del Niger, la Corte di Cassazione ha chiarito che quando, dalla narrazione delle ragioni della fuga, manchi "*una situazione individuale di rischio di persecuzione (per lo* status *di rifugiato) o di pericolo per l'incolumità fisica o per l'assoggettamento a tortura od ad un trattamento inumano o degradante (per la protezione sussidiaria), o … l'esposizione ad una elevato rischio personale ovvero ad una situazione soggettiva di vulnerabilità fondata sulle cause d'inespellibilità indicate nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 (per la concessione di un permesso umanitario) … perché … non si ravvisano, dalle dichiarazioni della cittadina straniera, elementi idonei a ritenerla soggettivamente esposta ad un rischio personale connesso con la situazione di conflitto geo politico esistente nel delta del Niger, diverso da quello che può colpire genericamente tutti gli abitanti dell'area, viene meno il contenuto minimo del diritto al riconoscimento di una misura di protezione internazionale di natura individuale*" (cfr. Cass. n. 359/2013).

Nel caso di specie, tale collegamento manca, perché il ricorrente ha allegato di essere fuggito dalla Nigeria per una ragione del tutto diversa da quella del coinvolgimento nel conflitto del Delta del Niger e dunque non ha dimostrato di trovarsi in una posizione "differenziata" rispetto a quella di tutti gli abitanti dell'area.

Firmato Da: SALMASO PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 3d1e7f0af1c1dd6a
Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 61849b9da5de019c

Alla luce delle considerazioni che precedono non si ravvisa una minaccia individualizzata a danno del ricorrente nella situazione sussistente nel Paese di origine.

Deve, invece, essere accolta la domanda di protezione umanitaria. Invero, nella fattispecie in esame, la vicenda del ricorrente presenta rilevanti profili di vulnerabilità, atteso che come risulta dalla certificazione medica prodotta, il ricorrente è stato sottoposto ad intervento chirurgico per l'asportazione di un neurofibroma alla base delle lingua ed è anche attualmente seguito dal CSM per disturbo delirante e disturbo post traumatico da stress per i quali sta seguendo un percorso psicoterapeutico ed è sottoposto a trattamento farmacologico che dovrà proseguire anche in futuro (cfr. doc. 11 e 14 ricorrente).

La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.

Si provvede con separato decreto alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:

accoglie il ricorso presentato da [redacted], per l'effetto, accerta il diritto dello stesso alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, trasmettendo gli atti al Questore per le determinazioni di competenza;

compensa le spese di lite;

liquida, con separato decreto, il compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona – Sezione di Padova - nonché al Pubblico Ministero.

Così deciso in Venezia, il 24/01/2019

Il Giudice relatore

dott. Paola Salmaso

Il Presidente

dott. Maddalena Bassi

Firmato Da: SALMASO PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 3d1e7f0af1c1dd6a
Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 61849b9da5de019c